

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021
257/2021/R/COM

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 63/2021/R/COM IN
TEMA DI MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DI EVENTUALI RATEI PREGRESSI DEI BONUS
SOCIALI 2021, GESTIONE DEI BONUS SOCIALI PER PUNTI DI PRELIEVO SU RETI DI
DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE, INFORMATIVE AI CLIENTI FINALI E BONUS
SOCIALE PER DISAGIO FISICO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1163^a riunione del 22 giugno 2021

VISTI:

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'articolo 1, comma 375;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale” e s.m.i. (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e s.m.i. (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità del 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità del 10 novembre 2020, 455/2020/R/ com;
- la deliberazione dell’Autorità del 9 dicembre 2020, 523/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 585/2020/R/ com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 595/2020/R/com, recante “Aggiornamento, dal 1° gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità del 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità del 18 maggio 2021, 200/2021/R/gas;
- la deliberazione 27 maggio 2021, 223/2021/R/com (nel seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/ com);
- il parere del Garante del 17 dicembre 2020, n. 279 (di seguito: parere 279/2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali per disagio economico regolati dall’Autorità, prevedendo, tra l’altro, al comma 5, che:
 - (i) a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 (nel seguito: bonus sociali nazionali), siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti aventi diritto;
 - (ii) l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni a tal fine utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito:

INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A.;

- (iii) l’Autorità definisca con propri provvedimenti, le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni;
- in attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, con la deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità ha approvato le “*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*” e con la deliberazione 223/2021/R/com ha approvato le “*Modalità di trasmissione dall’Istituto per la previdenza sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*”.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con la deliberazione 63/2021/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, previsto che:
 - le disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale, nonché delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti e dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, di cui alla medesima deliberazione, trovino applicazione a decorrere dal 1° giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.) e, dunque, dal 1° luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori;
 - tenuto conto dei tempi richiesti per lo sviluppo dei correlati sistemi informatici, i bonus sociali di competenza dell’anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII, anche mediante la corresponsione di eventuali quote di bonus già maturate ai sensi di quanto previsto nella medesima deliberazione, da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario:
 - ✓ per i clienti/utenti diretti: a) mediante la liquidazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità; b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l’importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione, definito e comunicato dal Gestore del SII ai sensi della medesima deliberazione;
 - ✓ per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nella deliberazione;
- successivamente all’adozione della deliberazione 63/2021/R/com, talune associazioni di operatori hanno rappresentato alcune potenziali criticità in relazione alla previsione, contenuta nella deliberazione, che eventuali ratei pregressi dei bonus 2021

possano essere erogati ai clienti diretti con modalità alternative (indicate nel provvedimento), a scelta dei competenti operatori, con particolare riferimento alle complessità gestionali che ne deriverebbero per i venditori che interagiscono con più imprese di distribuzione e ai casi in cui il cliente cambi venditore in corso di anno; alcuni di questi soggetti hanno pertanto suggerito l'opportunità di prevedere un'unica modalità di liquidazione di tali ratei pregressi (rateale o in unica soluzione), alla quale si debbano adeguare sia le imprese di distribuzione, sia i venditori e hanno chiesto che le quote pregresse di bonus 2021 siano incluse nel primo flusso di notifica che le controparti commerciali riceveranno a luglio dal SII; taluni soggetti hanno anche suggerito che il SII dia opportuna comunicazione al cliente aventi diritto delle modalità di riconoscimento (in un'unica soluzione) delle quote di bonus 2021 già maturate e che, al contempo, notifichi ai venditori e alle imprese di distribuzione il periodo di agevolazione al netto dei mesi già riconosciuti, eliminando le casistiche di reclamo e le relative sottostanti criticità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per un errore materiale, la deliberazione 63/2021/R/com non ha confermato per i bonus sociali elettrico e gas (come, invece, ha fatto per il bonus sociale idrico, nonché per il bonus sociale elettrico per disagio fisico di cui all'Allegato D) quanto già disposto dalla regolazione previgente in relazione all'obbligo per i venditori di elettricità/gas naturale di provvedere, per ciascun punto di prelievo/di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico, ad inserire in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione, una specifica dicitura, finalizzata ad informare il titolare della fornitura che la stessa è ammessa al bonus sociale elettrico/gas per disagio economico ai sensi della normativa in materia, nonché in relazione all'obbligo, per le imprese di distribuzione e per i venditori, di dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della deliberazione, anche tramite il proprio sito internet;
- nell'ambito della consultazione delle Specifiche Tecniche pubblicate dal SII con riferimento agli obblighi informativi relativi all'attivazione e alla liquidazione dei bonus sociali energia elettrica, gas e idrico, previsti negli Allegati B e C alla deliberazione 63/2021/R/com, è stata segnalata l'opportunità di modificare il periodo di competenza della rendicontazione, individuando il bimestre in luogo del trimestre attualmente previsto;
- in particolare, con riferimento al settore idrico, il comma 10.1 del TIBSI prevede che i gestori versino alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI3, e in particolare, se positiva, la differenza tra l'ammontare derivante dall'applicazione della componente UI3 e le agevolazioni riconosciute nel medesimo bimestre.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i gestori delle reti di distribuzione non interconnesse non hanno l'obbligo di accreditamento al SII e che, conseguentemente, i punti di prelievo su tali reti e le relative informazioni tecniche e commerciali non sono presenti nel Registro Centrale Ufficiale del SII e che, dunque, le disposizioni della deliberazione 63/2021/R/com per la gestione del bonus sociale elettrico su tali punti non possono trovare applicazione;
- al fine di consentire l'applicazione della compensazione della spesa sostenuta in relazione alle forniture di energia elettrica su reti di distribuzione non interconnesse, deve essere implementato un apposito Processo che consenta ai soggetti che gestiscono tali reti di interfacciarsi con il SII per ottenere da esso, con modalità e tempistiche da definire, le informazioni necessarie per le attività di liquidazione del bonus sociale elettrico, che la regolazione dell'Autorità pone loro in capo;
- in tale ambito, al fine di consentire una gestione efficiente del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico anche in relazione alle forniture su reti di distribuzione non interconnesse e, al contempo, garantire che siano rispettati gli standard di sicurezza relativi alle modalità, agli strumenti telematici e ai canali utilizzati per la trasmissione delle informazioni, per la tracciabilità dei flussi informativi e la loro conservazione, risulta imprescindibile l'accreditamento al SII da parte dei gestori delle reti di distribuzione non interconnesse.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- con riferimento alle modalità di liquidazione dei ratei pregressi dei bonus sociali per disagio economico di competenza dell'anno 2021, precisare che:
 - per i clienti diretti dei settori energia elettrica e gas naturale,
 - i. le imprese di distribuzione siano tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna per periodo di competenza: in particolare, relativamente al periodo di agevolazione del bonus, nel caso in cui un utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione siano tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2021 in un'unica soluzione all'utente competente e a darne notifica al medesimo;
 - ii. le controparti commerciali, conseguentemente, siano tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, debba liquidare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale;

- per gli utenti diretti del settore idrico e per i clienti/utenti indiretti, confermare le modalità di liquidazione di eventuali ratei pregressi di bonus sociali di competenza dell'anno 2021 previste al punto 12 della deliberazione 63/2021/R/com;
- confermare gli obblighi di informativa in capo agli operatori del settore elettrico e del settore del gas naturale già previsti dalla regolazione previgente in materia di bonus sociali (TIBEG), con particolare riferimento:
 - all'obbligo per i venditori di elettricità/gas naturale di provvedere, per ciascun punto di prelievo/di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico, ad inserire in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione, una specifica dicitura, finalizzata ad informare il titolare della fornitura che la stessa è ammessa al bonus sociale elettrico/gas per disagio economico ai sensi della normativa in materia;
 - all'obbligo, per le imprese di distribuzione e per i venditori, di dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., anche tramite il proprio sito *internet*;
- prevedere specifiche disposizioni per la gestione dei bonus sociali elettrici riconosciuti sui punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, al fine di disciplinare le modalità attuative del regime automatico di riconoscimento dei bonus sociali elettrici agli aventi diritto, coprendo tutta la platea dei possibili beneficiari;
- in particolare, stabilire:
 - che le interazioni tra Acquirente Unico e i gestori delle reti di distribuzione non interconnesse, funzionali alla liquidazione del bonus sociale elettrico, avvengano mediante il SII, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione evoluti resi disponibili dal Gestore del SII;
 - l'obbligo per i gestori delle reti di distribuzione non interconnesse di accreditarsi al SII secondo le regole e le modalità operative previste dal regolamento di funzionamento del SII, prevedendo al contempo che, al fine di assicurare la massima tempestività dell'operatività del nuovo sistema di riconoscimento del bonus sociale elettrico su base automatica anche per i clienti finali titolari delle forniture su reti di distribuzione non interconnesse, il predetto accreditamento si concluda entro il 15 luglio 2021;
 - che le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche su reti di distribuzione non interconnesse trovino applicazione a decorrere dal 1 novembre 2021, prevedendo che per le DSU attestata dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico per tali forniture decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di attestazione della relativa DSU;
- accogliere la richiesta di individuare il bimestre come periodo di riferimento per gli obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione dei bonus sociali energia elettrica, gas e idrico previsti negli Allegati B e C alla deliberazione 63/2021/R/com, anche nell'ottica di semplificare e contenere gli oneri amministrativi per gli operatori e CSEA; a tal fine, prevedere l'aggiornamento delle relative disposizioni con

riferimento alle tempistiche per la trasmissione delle rendicontazioni sia da parte degli operatori dei settori energia elettrica, gas naturale e idrico nei confronti del Gestore del SII sia da parte di quest'ultimo nei confronti di CSEA.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- integrare la Tabella 1 dell'Appendice 2 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, recante l'ammontare della compensazione per i clienti in condizioni di disagio fisico dal 1 gennaio 2021, al fine di specificare gli ammontari da applicare ai clienti con livelli di potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW, prevedendo altresì che tale integrazione entri in vigore dal 1 agosto 2021 limitatamente ai nuovi percettori di bonus per disagio fisico

DELIBERA

1. di sostituire il punto 12 della deliberazione 63/2021/R/com con il seguente:
 12. di disporre che i bonus sociali per disagio economico di competenza dell'anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:
 - per i clienti diretti dei settori energia elettrica e gas naturale,
 - i. relativamente a ciascun periodo di agevolazione, le imprese di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna nel suddetto periodo: in particolare, nel caso in cui l'utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2021 in un'unica soluzione all'utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;
 - ii. le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la

- parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale.
- per gli utenti diretti del settore idrico:
 - a) mediante l'erogazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità;
 - b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione;
 - per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nel presente provvedimento;
2. di inserire nell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo l'Articolo 13, il seguente Articolo 13bis:

Articolo 13bis

Obblighi di informativa per gli operatori

- 13bis.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
- 13bis.2 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura:
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”
- 13bis.3 Ciascun venditore di gas naturale, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura:
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”;
3. di prevedere che i soggetti che gestiscono le reti di distribuzione non interconnesse siano tenuti ad accreditarsi al SII, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del medesimo, entro il 15 luglio 2021;
4. di approvare e integrare la deliberazione 63/2021/R/com con il nuovo *Allegato E* recante *“Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture di energia elettrica su reti di distribuzione non interconnesse oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico”* allegato al presente provvedimento;

5. di disporre che le disposizioni di cui all'allegato al presente provvedimento trovino applicazione a decorrere dal 1 novembre 2021;
6. di prevedere che contestualmente alla prima comunicazione di cui all'Articolo 4, comma 4.1 dell'allegato al presente provvedimento, il Gestore del SII trasmetta al gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente una comunicazione contenente le informazioni relative ai nuclei familiari ISEE agevolabili con riferimento alle DSU attestata dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021, che abbiano superato la verifica di unicità del bonus di cui all'Articolo 5, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com;
7. di disporre che per le DSU attestata dall'INPS dal 1 gennaio al 30 settembre 2021 il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico per le forniture elettriche su reti di distribuzione non interconnesse decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di attestazione della relativa DSU;
8. di prevedere che il Gestore del SII, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui all'allegato al presente provvedimento;
9. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com nei seguenti termini:
 - a) all'Articolo 17, comma 17.1, le parole "Entro il mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "erogati nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "erogati nel medesimo bimestre";
 - b) all'Articolo 18, comma 18.1, le parole "Entro il mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "erogati nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "erogati nel medesimo bimestre";
 - c) all'Articolo 19, comma 19.1, le parole "Entro il secondo mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "nel medesimo bimestre";
 - d) all'Articolo 20, comma 20.1 le parole "Entro il mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "nel medesimo bimestre";
10. di modificare l'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com nei seguenti termini:
 - a) all'Articolo 8, comma 8.1, le parole "Entro il mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "gestite nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "gestite nel medesimo bimestre";
 - b) all'Articolo 9, comma 9.1, le parole "Entro il secondo mese successivo la fine di ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre" e le parole "nel trimestre precedente" sono sostituite dalle parole "nel medesimo bimestre";
11. di sostituire, a decorrere dal 1 agosto 2021, la Tabella 1 dell'Appendice 2 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com con la tabella seguente:

Tabella 1 – Ammontare della compensazione per i clienti in condizione di disagio fisico, dal 1 gennaio 2021 (€/anno per punto di prelievo) aggiornata con deliberazione 595/2020/R/com

Anno 2021	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
<i>extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)</i>	<i>fino a 600 kWh/anno</i>	<i>tra 600 e 1200 kWh/anno</i>	<i>oltre 1200 kWh/anno</i>
	€/anno per punto di prelievo		
fino a 3 kW	189	311	449
3,5 kW	229	336	460
4 kW	240	347	475
da 4,5kW in su	442	559	676

12. di disporre che gli ammontari di bonus sociale per disagio fisico di cui alla Tabella 1 del precedente punto 11 corrispondenti a potenze di 3,5 kW e di 4,0 kW siano applicati, a decorrere dal 1 agosto 2021, limitatamente ai nuovi percettori di bonus;
13. di aggiungere, conseguentemente, in calce alla Tabella 2 dell'Appendice 1 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com la seguente nota "A decorrere dal 1 agosto 2021 i valori di y andranno da 0 a 12";
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero della Transizione Ecologica, ad ANCI, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alla società Acquirente Unico S.p.A.;
15. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 63/2021/R/com ed i suoi allegati A, B, C e D così come integrati e modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini